



# Federazione Italiana Giuoco Calcio

## Legg Nazionale Dilettanti

### COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: [sicilia.lnd.it](http://sicilia.lnd.it)

e-mail: [crlnd.sicilia01@F.I.G.C..it](mailto:crlnd.sicilia01@F.I.G.C..it)

## Stagione Sportiva 2019/2020

### Comunicato Ufficiale n.03 TFT 01 del 02 luglio 2020

#### **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE**

#### **COMUNICAZIONE**

Si ricorda alle Società interessate che, ai sensi dell'art. 142 comma 3 C.G.S., anche per la corrente stagione sportiva 2019/2020 troverà applicazione l'art. 38 n.7 vecchio C.G.S., per cui tutti gli atti previsti dalle norme del nuovo C.G.S., possono essere comunicati oltre che a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) anche a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può anche essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi al Tribunale Federale Territoriale é esclusivamente il seguente:

#### **Tribunale Federale Territoriale**

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: [tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it](mailto:tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it)

## ERRATA CORRIGE

Di seguito viene pubblicata la corretta estensione del procedimento 115/B, in prima stesura pubblicato nel C.U. 382 TFT 31 del 30/06/2020:

### **Procedimento n.115/B**

**Presidente Avv. Ludovico La Grutta**

**Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore**

**Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Catania Emanuele (Presidente Società A.S.D. Capaci City all'epoca dei fatti);

società A.S.D. Capaci City

Stagione sportiva 2018/2019 – Campionato Seconda Categoria.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 11087/393 del 26/02/2020:

- il sig. Catania Emanuele, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Capaci City per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4 comma 1 del vigente C.G.S., in relazione a quanto prescritto dall'art. 44 comma 1 e 39 comma 1 lett. Ea Regolamento del Settore Tecnico LND e dal punto 14) del C.U. n. 1 della LND ss 2018/2019, per non aver tesserato alcun allenatore abilitato alla conduzione della squadra di Seconda Categoria durante la stagione sportiva 2018/2019.
- la società A.S.D. Capaci City ai sensi dell'art. 6 comma 1 del vigente C.G.S. per responsabilità diretta in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente sig. Catania Emanuele.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite non si sono presentate, ma hanno fatto pervenire nei termini memoria difensiva con la quale ammettono i fatti contestati e chiedono applicarsi le sanzioni nel minimo edittale.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi sei di inibizione a carico del sig. Catania Emanuele, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Capaci City;

ammenda di € 600,00 a carico della società A.S.D. Capaci City.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle gare del Campionato di Seconda Categoria stagione sportiva 2018-19 disputate dalla A.S.D. Capaci City non è stato indicato nelle distinte ufficiali consegnate al direttore di gara alcun allenatore abilitato presso il Settore Tecnico.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della A.S.D. Capaci City Sig. Catania Emanuele omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari.

Ne deriva altresì la responsabilità diretta della società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

mesi tre di inibizione a carico del sig. Catania Emanuele, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Capaci City;

ammenda di € 300,00 a carico della società A.S.D. Capaci City.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

relatore  
Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente  
Avv. Ludovico La Grutta

## **Decisioni del Tribunale Federale Territoriale**

**Riunione del giorno 02 luglio 2020.**

**E' presente il sostituto Procuratore Federale Avv. Giulia Saitta.**

### **DEFERIMENTI**

**Procedimento n.119/B**

**Presidente Avv. Ludovico La Grutta**  
**Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore**  
**Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:  
Sig. Misseri Paolo (Presidente Società A.S.D. Vis Palermo all'epoca dei fatti);  
società A.S.D. Vis Palermo.  
Stagione sportiva 2018/2019 – Campionato Under 16 Allievi Regionali

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 10586/325 del 16/02/2020:

- il sig. Misseri Paolo, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Vis Palermo per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4 comma 1 del vigente C.G.S., in relazione 38 comma 1 N.O.I.F. e a quanto prescritto dall'art. 39 comma 1 lett. Fd Regolamento del Settore e al C. U. n. 1 del 4.7.18 LND-CRS, per aver consentito o comunque non impedito al Sig. Agliuzza Andrea di svolgere le funzioni di allenatore della squadra Under 16 Allievi Regionali nelle gare ASD Vis Palermo/USD Panormus srl del 20.10.18, Athena/ASD Vis Palermo del 29.10.18 e ASD Vis Palermo/ASD Real Phoenix del 15.11.18 e per non aver tesserato alcun tecnico durante la stagione sportiva 2018/2019 disputato dalla squadra Under 16 Allievi Regionali .
- la società A.S.D. Vis Palermo ai sensi dell'art. 6 comma 1 e 2 del vigente C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente sig. Misseri Paolo e dal Sig. Agliuzza Andrea.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benchè regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta, né si sono presentate.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi sei di inibizione a carico del sig. Misseri Paolo, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Vis Palermo;

ammenda di € 600,00 a carico della società A.S.D. Vis Palermo.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle gare del Campionato Under 16 Allievi Regionali stagione sportiva 2018-19 indicate in

deferimento è stato indicato nelle distinte ufficiali consegnate al direttore di gara il sig. Agliuzza Andrea, soggetto non in regola con il tesseramento presso il settore tecnico e che non è stato tesserato alcun allenatore abilitato presso il Settore Tecnico durante la medesima stagione sportiva.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della A.S.D. Vis Palermo Sig. Misseri Paolo e il sig. Agliuzza Andrea omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari.

Ne deriva altresì la responsabilità diretta e indiretta della società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

mesi tre di inibizione a carico del sig. Misseri Paolo, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Vis Palermo;

ammenda di € 300,00 a carico della società A.S.D. Vis Palermo.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

relatore

Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente

Avv. Ludovico La Grutta

### **Procedimento n.120/B**

**Presidente Avv. Ludovico La Grutta**

**Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore**

**Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Errante Pietro (Presidente Società U.S.D. Città di Rosolini 1953 all'epoca dei fatti);  
società U.S.D. Città di Rosolini 1953

Stagione sportiva 2018/2019 – Campionato Under 19 Juniores Regionali

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 10747/339 del 19/02/2020:

- il sig. Errante Pietro, all'epoca dei fatti Presidente della società U.S.D. Città di Rosolini 1953 per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4 comma 1 del vigente C.G.S., in relazione al C.U. n. 60 del 30.8.18 e a quanto prescritto dall'art. 39 comma 1 lett. Fc e Fd Regolamento del Settore Tecnico LND nonché all'art. 23 N.O.I.F. e al C.U. n. 1 del 4.7.18 LND-CRS, per non aver tesserato alcun allenatore abilitato alla conduzione della squadra Under 19 Juniores Regionali durante la stagione sportiva 2018/2019.
- la società U.S.D. Città di Rosolini 1953 ai sensi dell'art. 6 comma 1 del vigente C.G.S. per responsabilità diretta in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente sig. Errante Pietro.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benchè regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolpa, né si sono presentate.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi quattro di inibizione a carico del sig. Errante Pietro, all'epoca dei fatti Presidente della società U.S.D. Città di Rosolini 1953;

ammenda di € 400,00 a carico della società U.S.D. Città di Rosolini 1953.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle gare del Campionato Under 19 Juniores Regionali stagione sportiva 2018-19 disputate dalla U.S.D. Città di Rosolini 1953 non è stato indicato nelle distinte ufficiali consegnate al direttore di gara alcun allenatore abilitato presso il Settore Tecnico.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della U.S.D. Città di Rosolini 1953 Sig. Errante Pietro omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari.

Ne deriva altresì la responsabilità diretta della società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

mesi due di inibizione a carico del sig. Errante Pietro, all'epoca dei fatti Presidente della società U.S.D. Città di Rosolini 1953;

ammenda di € 200,00 a carico della società U.S.D. Città di Rosolini 1953.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

relatore

Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente

Avv. Ludovico La Grutta

### **Procedimento n.121/B**

**Presidente Avv. Ludovico La Grutta**

**Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore**

**Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Sidoti Giuseppe (Presidente Società A.S.D. Punto Rosa all'epoca dei fatti);  
società A.S.D. Punto Rosa.

Stagione sportiva 2018/2019 – Campionato Under 16 Allievi Regionali

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 11827/407 del 10/03/2020:

- il sig. Sidoti Giuseppe, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Punto Rosa per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4 comma 1 del vigente C.G.S., in relazione all'art. 23 e 38 comma 1 N.O.I.F. e a quanto prescritto dall'art. 39 comma 1 lett. Fd Regolamento del Settore, per aver consentito o comunque non impedito al Sig. Michele Sidoti di svolgere le funzioni di allenatore della squadra Under 16 Allievi Regionali nelle gare ASD Punto Rosa/Athena del 22.10.18, ASD Real Phoenix/ASD Punto Rosa del 28.10.18 e ASD Punto Rosa/Città di Gangi del 7.11.18 e per non aver tesserato alcun tecnico durante la stagione sportiva 2018/2019 disputato dalla squadra Under 16 Allievi Regionali .
- la società A.S.D. Punto Rosa ai sensi dell'art. 6 comma 1 e 2 del vigente C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente sig. Sidoti Giuseppe e dal Sig. Sidoti Michele.

all'udienza dibattimentale è comparso il sig. Sidoti Giuseppe, Presidente della società deferita, il quale ha ammesso i fatti contestati ed ha chiesto il proscioglimento e in subordine, previo riconoscimento della buona fede, l'applicazione delle sanzioni nel minimo edittale.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi quattro di inibizione a carico del sig. Sidoti Giuseppe, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Punto Rosa;

ammenda di € 400,00 a carico della società A.S.D. Punto Rosa.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle gare del Campionato Under 16 Allievi Regionali stagione sportiva 2018-19 indicate in deferimento è stato indicato nelle distinte ufficiali consegnate al direttore di gara il sig. Sidoti Michele, soggetto non in regola con il tesseramento presso il settore tecnico e che non è stato tesserato alcun allenatore abilitato presso il Settore Tecnico durante la medesima stagione sportiva.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della A.S.D. Punto Rosa Sig. Sidoti Giuseppe e il sig. Sidoti Michele omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari.

Ne deriva altresì la responsabilità diretta e indiretta della società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare parziale accoglimento le richieste della Procura Federale, con riconoscimento della buona fede ed applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

mesi uno di inibizione a carico del sig. Sidoti Giuseppe, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Punto Rosa;

ammenda di € 150,00 a carico della società A.S.D. Punto Rosa.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

relatore

Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente

Avv. Ludovico La Grutta

### **Procedimento n.122/B**

**Presidente Avv. Ludovico La Grutta**

**Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore**

**Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Catania Giuseppe (Presidente Società A.S.D. Città di Gangi all'epoca dei fatti);  
società A.S.D. Città di Gangi.

Stagione sportiva 2018/2019 – Campionato Under 19 Juniores Regionali

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 10913/408 del 24/02/2020:

- il sig. Catania Giuseppe, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Città di Gangi per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4 comma 1 del vigente C.G.S., in relazione all'art. 23 e 38 comma 1 N.O.I.F. e a quanto prescritto dall'art. 39 comma 1 lett. Fc Regolamento del Settore, per aver

consentito o comunque non impedito ai Sigg. Brucato Giovanni, Macaluso Gaetano e Catania Giuseppe di svolgere le funzioni di allenatore della squadra Under 19 Juniores Regionali nelle gare ASD Città di Gangi/ASD Vallelunga del 27.10.18, AC Geraci/ASD Città di Gangi del 5.11.18 e ASD Città di Gangi/ASD Don Bosco 2000 del 10.11.18 e per non aver tesserato alcun tecnico durante la stagione sportiva 2018/2019 disputato dalla squadra Under 19 Juniores Regionali .

- la società A.S.D. Città di Gangi ai sensi dell'art. 6 comma 1 e 2 del vigente C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente sig. Catania Giuseppe e dai sigg. Brucato Giovanni, Macaluso Gaetano.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benchè regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolpa, né si sono presentate.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi quattro di inibizione a carico del sig. Catania Giuseppe, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Città di Gangi;

ammenda di € 400,00 a carico della società A.S.D. Città di Gangi.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle gare del Campionato Under 19 Juniores Regionali stagione sportiva 2018-19 indicate in deferimento sono stati indicati nelle distinte ufficiali consegnate al direttore di gara il sigg. Brucato Giovanni, Macaluso Gaetano e Catania Giuseppe, soggetti non in regola con il tesseramento presso il settore tecnico e che non è stato tesserato alcun allenatore abilitato presso il Settore Tecnico durante la medesima stagione sportiva.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della A.S.D. Città di Gangi Sig. Catania Giuseppe e i sigg. Brucato Giovanni e Macaluso Gaetano omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari.

Ne deriva altresì la responsabilità diretta e indiretta della società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

mesi due di inibizione a carico del sig. Catania Giuseppe, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Città di Gangi;

ammenda di € 200,00 a carico della società A.S.D. Città di Gangi.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

relatore

Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente

Avv. Ludovico La Grutta

### **Procedimento n.123/B**

**Presidente Avv. Ludovico La Grutta**

**Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore**

**Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Machì Calogero Alfredo (Presidente Società Pol. Dil. Mirto all'epoca dei fatti);

società Pol. Dil. Mirto.

Stagione sportiva 2018/2019 – Campionato Under 17 Allievi Provinciali

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 10921/426 del 24/02/2020:

- il sig. Machì Calogero Alfredo, all'epoca dei fatti Presidente della società Pol. Dil. Mirto per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4 comma 1 del vigente C.G.S., in relazione 38 comma 1 N.O.I.F. e a quanto prescritto dagli artt. 33, 35 3 39 comma 1 lett. Fd Regolamento del Settore e al C. U. n. 1 del 4.7.18 LND-CRS, per aver consentito o comunque non impedito al Sig. Frisenda Gaetano Emanuele di svolgere le funzioni di tecnico della squadra Under 17 Allievi Provinciali durante la stagione sportiva 2018/2019 e per non aver tesserato alcun allenatore regolarmente tesserato presso il settore tecnico durante la medesima stagione sportiva.
- la società Pol. Dil. Mirto ai sensi dell'art. 6 comma 1 e 2 del vigente C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente sig. Machì Calogero Alfredo e dal Sig. Frisenda Gaetano Emanuele.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benchè regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta, né si sono presentate.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi quattro di inibizione a carico del sig. Machì Calogero Alfredo, all'epoca dei fatti Presidente della società Pol. Dil. Mirto;

ammenda di € 400,00 a carico della società Pol. Dil. Mirto.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle gare del Campionato Under 17 Allievi Provinciali stagione sportiva 2018-19 è stato indicato nelle distinte ufficiali consegnate al direttore di gara il sig. Frisenda Gaetano Emanuele, tecnico abilitato, peraltro tesserato per la società quale dirigente in assenza della necessaria sospensione dall'albo e pertanto non in regola con il tesseramento presso il settore tecnico durante la predetta stagione sportiva.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della Pol. Dil. Mirto Sig. Machì Alfredo Calogero e il sig. Frisenda Gaetano Emanuele omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari.

Ne deriva altresì la responsabilità diretta e indiretta della società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

mesi due di inibizione a carico del sig. Machì Calogero Alfredo, all'epoca dei fatti Presidente della società Pol. Dil. Mirto;

ammenda di € 200,00 a carico della società Pol. Dil. Mirto.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

relatore

Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente

Avv. Ludovico La Grutta

**Procedimento n.124/B****Presidente Avv. Ludovico La Grutta****Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore****Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

società A.S.D. Pol. Umbertina

Stagione sportiva 2018/2019 – Campionato Under 17 Allievi Provinciali.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 11518/429 del 04/03/2020:

- la società A.S.D. Pol. Umbertina ai sensi dell'art. 6 comma 2 del vigente C.G.S. per responsabilità indiretta in relazione alla condotta posta in essere dal sig. Fichera Giuseppe, tecnico abilitato dal settore tecnico per la conduzione della squadra militante nel campionato di Prima Categoria della medesima società, nonché ai sensi dell'art. 37 comma 1 e 39 lett. Fd) Regolamento Settore Tecnico ed al C.U. n. 1 del 2.7.18 SGS per non aver tesserato alcun allenatore abilitato alla conduzione tecnica della squadra partecipante al campionato Under 17 Allievi Provinciali stagione sportiva 2018/2019.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benchè regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta, né si sono presentate.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

ammenda di € 200,00 a carico della società A.S.D. Pol. Umbertina.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione della gara del Campionato Under 17 Allievi Provinciali ASD Pol. Umbertina/Terme Vigliatore del 9.11.18 è stato indicato quale allenatore, nella distinta ufficiale consegnata al direttore di gara, il sig. Fichera Giuseppe tecnico abilitato alla conduzione della squadra della medesima società partecipante al campionato di Prima Categoria stagione sportiva 2018/2019.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo e il sig. Fichera Giuseppe violato le norme di disciplina e regolamentari sopra menzionate.

Ne deriva altresì la responsabilità indiretta della società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

ammenda di € 200,00 a carico della società A.S.D. Pol. Umbertina.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

relatore

Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente

Avv. Ludovico La Grutta

**Procedimento n.125/B****Presidente Avv. Ludovico La Grutta****Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore****Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Smedile Stefano (Presidente Società A.S.D. GI.FRA. Milazzo all'epoca dei fatti);

Sig. Burrascano Giovanni (Vice Presidente Società A.S.D. GI.FRA. Milazzo all'epoca dei fatti);

società A.S.D. GI.FRA. Milazzo.

Stagione sportiva 2018/2019 – Campionato Under 17 Allievi Provinciali.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 10804/445 del 20/02/2020:

- il sig. Smedile Stefano, all'epoca dei fatti Presidente della società Società A.S.D. GI.FRA. Milazzo all'epoca dei fatti) per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4 comma 1 del vigente C.G.S., in relazione all'art. 23 N.O.I.F. e all'art. 39 comma 1 lett. Fc e Fd Regolamento del Settore, per aver consentito o comunque non impedito al Vice Presidente Sig. Burrascano Giovanni, soggetto non abilitato presso il settore tecnico, di svolgere le funzioni di allenatore della squadra Under 17 Allievi Provinciali nella gara ASD GI.FRA. Milazzo/Salina Young del 4.11.18 e per non aver tesserato alcun tecnico durante la stagione sportiva 2018/2019 disputato dalla squadra Under 17 Allievi Provinciali.
- Il sig. Burrascano Giovanni, all'epoca dei fatti Vice Presidente Società A.S.D. GI.FRA. Milazzo per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4 comma 1 del vigente C.G.S., in relazione all'art. 39 comma 1 lett. Fc e Fd Regolamento del Settore, avendo svolto le funzioni di allenatore durante la gara ASD GI.FRA. Milazzo/Salina Young del 4.11.18, pur non essendo ancora abilitato e privo di qualifica in quanto non iscritto all'albo del Settore Tecnico.
- la società Società A.S.D. GI.FRA. Milazzo ai sensi dell'art. 6 comma 1 e 2 del vigente C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente sig. Smedile Stefano e dal Vice Presidente Sig. Burrascano Giovanni.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, regolarmente convocate, non si sono presentate ma hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive anticipando la impossibilità dei deferiti ad intervenire all'udienza odierna e, nel merito, ammettendo le irregolarità contestate, tuttavia compiute in perfetta buona fede, e pertanto chiedendo l'applicazione di sanzioni nel minimo edittale.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi quattro di inibizione a carico del sig. Smedile Stefano, all'epoca dei fatti Presidente della società ASD GI.FRA. Milazzo;

mesi quattro di inibizione a carico del sig. Burrascano Giovanni, all'epoca dei fatti Vice Presidente della società ASD GI.FRA. Milazzo;

ammenda di € 400,00 a carico della società ASD GI.FRA. Milazzo.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione della gara del Campionato Under 17 Allievi Provinciali ASD GI.FRA. Milazzo/Salina Young del 4.11.18 è stato indicato nella distinta ufficiale consegnata al direttore di gara il sig. Burrascano Giovanni, soggetto non abilitato presso il settore tecnico e che non è stato tesserato alcun allenatore durante la stagione sportiva 2018/2019.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della ASD GI.FRA. Milazzo Sig. Smedile Stefano e il sig. Burrascano Giovanni omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari.

A nulla rileva quanto sostenuta dalla deferita anche perché dall'esame della documentazione dalla stessa prodotta il dirigente accompagnatore era regolarmente inserito in distinta, mentre il Burrascano, pur non avendone titolo, è stato indicato quale allenatore e ciò indipendentemente che sia stato identificato dal DDG con la tessera federale rilasciatagli nella sua qualità di dirigente.

Ne deriva altresì la responsabilità diretta e indiretta della società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare parziale accoglimento le richieste della Procura Federale, con riconoscimento della buona fede e applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

mesi due di inibizione a carico del sig. Smedile Stefano, all'epoca dei fatti Presidente della società ASD GI.FRA. Milazzo;

mesi uno di inibizione a carico del sig. Burrascano Giovanni, all'epoca dei fatti Vice Presidente della società ASD GI.FRA. Milazzo;

ammenda di € 300,00 a carico della società ASD GI.FRA. Milazzo.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

relatore

Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente

Avv. Ludovico La Grutta

### **Procedimento n. 126/B**

**Presidente Avv. Ludovico La Grutta**

**Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore**

**Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Benvissuto Michelangelo (Presidente Società A.S.D. Bompensiere Family all'epoca dei fatti);

società A.S.D. Bompensiere Family

Stagione sportiva 2018/2019 – Campionato Under 17 Allievi Provinciali.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 11552/493 del 04/03/2020:

- il sig. Benvissuto Michelangelo, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Bompensiere Family per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4 comma 1 del vigente C.G.S., in relazione a quanto prescritto dall'art. 39 comma 1 lett. F Regolamento del Settore Tecnico LND nonché al C.U. n. 450 del 20.6.18 LND-CRS, per non aver tesserato alcun allenatore abilitato alla conduzione della squadra Under 17 Allievi Provinciali durante la stagione sportiva 2018/2019.
- la società A.S.D. Bompensiere Family ai sensi dell'art. 6 comma 1 del vigente C.G.S. per responsabilità diretta in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente sig. Benvissuto Michelangelo.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benchè regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta, né si sono presentate.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi quattro di inibizione a carico del sig. Benvissuto Michelangelo, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Bompensiere Family;

ammenda di €400,00 a carico della società A.S.D. Bompensiere Family.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle gare del Campionato Under 17 Allievi Provinciali stagione sportiva 2018-19 disputate dalla A.S.D. Bompensiere Family non è stato indicato nelle distinte ufficiali consegnate al direttore di gara alcun allenatore abilitato presso il Settore Tecnico.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della A.S.D. Bompensiere Family Sig. Benvissuto Michelangelo omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari.

Ne deriva altresì la responsabilità diretta della società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

mesi due di inibizione a carico del sig. Benvissuto Michelangelo, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Bompensiere Family;

ammenda di € 200,00 a carico della società A.S.D. Bompensiere Family.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

relatore

Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente

Avv. Ludovico La Grutta

### **Procedimento n. 127/B**

**Presidente Avv. Ludovico La Grutta**

**Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore**

**Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Cantone Santo (Presidente Società Atletico Paternò all'epoca dei fatti);  
società Atletico Paternò.

Stagione sportiva 2018/2019 – Campionato Under 17 Allievi Provinciali.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 11526/454 del 04/03/2020:

- il sig. Cantone Santo, all'epoca dei fatti Presidente della società Atletico Paternò per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4 comma 1 del vigente C.G.S., in relazione a quanto prescritto dall'art. 39 comma 1 lett. F Regolamento del Settore Tecnico LND nonché al C.U. n. 450 del 20.6.18 LND-CRS, per non aver tesserato alcun allenatore abilitato alla conduzione della squadra Under 17 Allievi Provinciali durante la stagione sportiva 2018/2019.

- la società Atletico Paternò ai sensi dell'art. 6 comma 1 del vigente C.G.S. per responsabilità diretta in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente sig. Cantone Santo.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benchè regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolpa, né si sono presentate.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi quattro di inibizione a carico del sig. Cantone Santo, all'epoca dei fatti Presidente della società Atletico Paternò;

ammenda di € 400,00 a carico della società Atletico Paternò.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle gare del Campionato Under 17 Allievi Provinciali stagione sportiva 2018-19 disputate dalla Atletico Paternò non è stato indicato nelle distinte ufficiali consegnate al direttore di gara alcun allenatore abilitato presso il Settore Tecnico.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della Atletico Paternò Sig. Cantone Santo omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari.

Ne deriva altresì la responsabilità diretta della società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

mesi due di inibizione a carico del sig. Cantone Santo, all'epoca dei fatti Presidente della società Atletico Paternò;

ammenda di € 200,00 a carico della società Atletico Paternò.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

relatore

Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente

Avv. Ludovico La Grutta

### **Procedimento n. 128/B**

**Presidente Avv. Ludovico La Grutta**

**Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore**

**Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Cunsolo Nunzio Gabriele (Presidente Società A.S.D. Città di Francofonte all'epoca dei fatti);

società A.S.D. Città di Francofonte

Stagione sportiva 2018/2019 – Campionato Under 17 Allievi Provinciali.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 11577/501 del 04/03/2020:

- il sig. Cunsolo Nunzio Gabriele, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Città di Francofonte per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4 comma 1 del vigente C.G.S., in relazione al C.U. n. 60 del 30.8.18 e a quanto prescritto dall'art. 39 comma 1 lett. Fc e Fd Regolamento del Settore

Tecnico LND nonché all'art. 23 N.O.I.F. e al C.U. n. 1 del 4.7.18 LND-CRS, per non aver tesserato alcun allenatore abilitato alla conduzione della squadra Under 17 Allievi Provinciali durante la stagione sportiva 2018/2019.

- la società A.S.D. Città di Francofonte ai sensi dell'art. 6 comma 1 del vigente C.G.S. per responsabilità diretta in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente sig. Cunsolo Nunzio Gabriele.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benchè regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta, né si sono presentate.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi quattro di inibizione a carico del sig. Cunsolo Nunzio Gabriele, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Città di Francofonte;

ammenda di € 400,00 a carico della società A.S.D. Città di Francofonte.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle gare del Campionato Under 17 Allievi Provinciali stagione sportiva 2018-19 disputate dalla A.S.D. Città di Francofonte non è stato indicato nelle distinte ufficiali consegnate al direttore di gara alcun allenatore abilitato presso il Settore Tecnico.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della A.S.D. Città di Francofonte Sig. Cunsolo Nunzio Gabriele omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari.

Ne deriva altresì la responsabilità diretta della società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

mesi due di inibizione a carico del sig. Cunsolo Nunzio Gabriele, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Città di Francofonte;

ammenda di € 200,00 a carico della società A.S.D. Città di Francofonte.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

relatore

Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente

Avv. Ludovico La Grutta

Tribunale Federale Territoriale

Il Presidente

Avv. Ludovico La Grutta

---

**PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 02 luglio 2020**

---

**IL SEGRETARIO**

Maria GATTO

**IL PRESIDENTE**

Santino LO PRESTI